

NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI
ai sensi degli articoli 41, comma 4, e 52 c.p.a.

Il presente atto è redatto in esecuzione della ordinanza cautelare n. 10366 del 25 ottobre 2018 del TAR Lazio – Roma – Sezione Prima Bis.

Esso contiene un sunto del ricorso proposto dal Sig. Renda Paolo, nato ad Erice (TP) il 29 giugno 1988, contro:

il **Ministero dell'Interno**, in persona del Ministro pro tempore,
il **Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile**, in persona del Dirigente pro tempore;

E NEI CONFRONTI

del Sig. **Davide Luigi**, nato a Castelvetro il 03/05/1982 (graduatoria n. 3907);

del Sig. **Di Lernia Claudio**, nato a Catania il 24/11/1984, (graduatoria n. 3882);

nonché di **tutti i concorrenti inseriti nella graduatoria finale del concorso dalla posizione n. 3862** in poi, per i quali è stata avanzata richiesta di notifica del ricorso ai sensi dell'art. 41, comma 4, c.p.a. e che sono nominativamente individuati nell'elenco allegato.

Con il ricorso sono stati impugnati i seguenti atti:

il decreto della Direzione Centrale per gli Affari del Personale del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile n. 0000165 del 06/08/2018, con il quale il ricorrente è stato escluso dal reclutamento relativo al concorso pubblico per la copertura di 814 posti di vigile del fuoco del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco indetto con D.M. n. 5140 del 06/11/2008;

il verbale n. 7 del 24/07/2018, con il quale la commissione medica ha espresso un giudizio di inidoneità del ricorrente per deficit di statura (cm. 162,5);

- per quanto occorra, **dell'art. 2, comma 1 lettera d), D.M. 5140 del 06/11/2008 nella parte in cui prevede il limite di altezza di cm. 165 e degli atti presupposti art. 1, comma 1, D.M. 11/03/2008 n. 78 e art. 3, comma 2, D.P.C.M. n. 411 del 22/07/1987**

- di ogni altro atto o provvedimento, in atto non conosciuto, presupposto, conseguente o comunque connesso.

I fatti dedotto in ricorso sono i seguenti.

Il Sig. Renda ha partecipato al concorso pubblico per l'assunzione di n. 814 vigili del fuoco nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, indetto dal Ministero dell'Interno con il D.M. n. 5140 del 6 novembre 2008 e all'esito delle prove previste dal bando si collocava nella posizione n. 3862 della graduatoria finale (B4 - posti non riservati).

La validità della graduatoria è stata prorogata per legge al 31 dicembre 2018 e con nota prot. n. 10377/48733 del 25/06/2018 il Sig. Renda è stato convocato per essere sottoposto alla verifica dei requisiti di idoneità psicofisica ed attitudinali previsti per l'arruolamento.

In esito alla visita medica cui è stato sottoposto lo stesso è stato però dichiarato non idoneo per deficit di statura e in data 07/08/2018 l'Amministrazione ha notificato al ricorrente tramite pec il decreto n. 0000165 del 06/08/2018 che da espressamente conto della motivazione del giudizio di inidoneità espresso dalla stessa.

* * *

Contro i provvedimenti dell'amministrazione sono state formulate nel ricorso le censure di seguito sinteticamente riportate.

1. VIOLAZIONE DI LEGGE – ART. 1, comma 3, L. n. 2 del 12/01/2015 – ART. 2, comma 1, e ART. 6, comma 1 lettera a), D.P.R. n. 207 DEL 17/12/2015.

ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI PRESUPPOSTI.

L'amministrazione ha violato le disposizioni richiamate in intestazione di censura.

Infatti, l'art. 1, comma 3, L. n. 2/2015 ha previsto che con apposito regolamento, “ *al fine di evitare ogni forma di discriminazione e garantire la parità di trattamento ...*” fossero stabiliti parametri fisici unici ed omogenei per il reclutamento del personale delle Forze armate, per l'accesso ai ruoli del personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, potendo differenziarli esclusivamente in relazione al sesso maschile o femminile del candidato, con la conseguenza, espressamente indicata, dell'abrogazione dalla data di entrata in vigore del medesimo regolamento del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 luglio 1987, n. 411.

Con il D.P.R. n. 207/2015 è stato approvato il regolamento previsto dalla legge appena richiamata, il quale all'art. 2, comma 1, afferma: “*Il presente regolamento individua i parametri fisici unici e omogenei - differenziati in relazione al sesso maschile o femminile del candidato - che sono applicati quali requisiti, in sostituzione di quello generale del limite di altezza, a tutte le procedure per il reclutamento e per l'accesso ai ruoli del personale militare delle Forze armate, delle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco*”.

Il successivo articolo 3 ha stabilito che i candidati dei concorsi per il reclutamento e per l'accesso ai ruoli del personale anche del Corpo

nazionale dei vigili del fuoco devono rientrare entro i valori limite di ciascuno dei parametri fisici indicati nella tabella in allegato "A", correlati alla composizione corporea, alla forza muscolare e alla massa metabolicamente attiva e differenziati in relazione al sesso maschile o femminile del candidato.

Coerentemente l'art. 6, comma 1, del medesimo regolamento ha sancito l'abrogazione dal momento della sua entrata in vigore degli artt. 3, 4 e 5 D.P.C.M. n° 411 del 22/07/1987.

Inoltre, in data 11/03/2016 il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile ha adottato una specifica direttiva tecnica per l'accertamento e la verifica dei parametri fisici richiesti per l'accesso nei ruoli del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Queste, dunque, erano le disposizioni vigenti nel momento in cui il Sig. Paolo Renda è stato sottoposto a visita medica per verificare la sua idoneità ad accedere nei ruoli del personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ed in forza delle stesse il limite di altezza, già previsto dall'art. 3, comma 2, D.P.C.M. n. 411/1987, non costituiva requisito di idoneità, essendo stato sostituito dai parametri previsti dall'allegato A al D.P.R. n. 207/2015, da accertare e verificare secondo le indicazioni della specifica direttiva adottata l'11/03/2016 dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco.

L'Amministrazione, pertanto, ha giudicato l'idoneità fisica del ricorrente all'immissione nei ruoli del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco sulla scorta di norme non più in vigore, perché espressamente abrogate e sostituite da disposizioni di rango primario e secondario che non prevedono più il limite di altezza come requisito di accesso ai predetti ruoli.

2. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE art. 5, comma 3, D.P.R. n. 207/2015.

Non consente una diversa conclusione la previsione dell'art. 5, comma 3, D.P.R. n. 207/2015, per il quale il nuovo regolamento si applica ai concorsi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale in data successiva alla sua entrata in vigore.

Ed invero, la procedura concorsuale definita con la graduatoria che tra gli idonei comprende anche l'odierno ricorrente si è conclusa otto anni fa con i provvedimenti con i quali la stessa è stata definitivamente approvata.

L'amministrazione adesso, autorizzata da una norma legislativa speciale, ha attivato un nuovo procedimento per procedere al reclutamento di personale attraverso l'utilizzazione dei candidati che in esito al concorso già concluso erano stati riconosciuti idonei.

Questo nuovo procedimento è stato avviato dopo l'entrata in vigore del D.P.R. n° 207/2015 e l'emanazione della specifica direttiva tecnica del Dipartimento dei Vigili del Fuoco dell'11/03/2016, con la naturale conseguenza che la verifica della idoneità fisica per l'accesso ai ruoli del personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco deve avvenire sulla base delle disposizioni vigenti al momento dell'espletamento del nuovo procedimento di reclutamento e non di quelle che erano in vigore all'atto della pubblicazione del bando del concorso concluso otto anni addietro.

Una diversa soluzione interpretativa, peraltro, contrasterebbe con la chiara previsione dell'art. 2, comma 1, L. n° 2/2015 che ha ancorato l'abrogazione dell'art. 3 D.P.C.M. n. 411/1987 all'entrata in vigore del suo regolamento attuativo.

La questione è già stata esaminata dal Tribunale adito nella decisione della Sezione I quater 02/07/2018 n. 7332 e nella decisione della Sezione I bis 07/03/2018 n. 2594.

Di identico tenore, tra tante, le decisioni T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, 08/02/2018, n. 1518 e T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent. 21-07-2017 n. 8864.

3. VIOLAZIONE DI LEGGE ART. 97 COST.

ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETA' E ILLOGICITA'.

Il ricorrente è stato ritenuto inidoneo all'arruolamento nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco perché di statura inferiore al limite minimo previsto dall'art. 3, comma 2, D.P.C.M. n. 411 del 27/07/1987 applicabile al personale dei Vigili del Fuoco per il rinvio ad esso operato dall'art. 1, comma 1, D.M. 11/03/2008 n. 78.

Tali disposizioni regolamentari, tuttavia, sono illegittime perché irragionevolmente contraddittorie rispetto alle disposizioni regolamentari che riguardano il reclutamento del personale volontario del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, per il quale l'art. 6, comma 1 lettera c) D.P.R. n° 76/2004 e la allegata Tabella 1 prevedono il limite di altezza di cm 162.

Tale illegittimità è stata riconosciuta dal Consiglio di Stato con la decisione della Sezione III 19/02/2014 n. 768 e nello stesso senso si è già pronunciato anche il Tribunale adito con la decisione della Sezione I bis, 09/01/2018 n. 139 ed il Consiglio di Stato con la sentenza n. 1113 del 22/02/2018.

Ne discende la eccepita illegittimità dell'art. 3, comma 2, D.P.C.M. n. 411/1987, quale norma regolamentare che ha previsto il limite di altezza applicato dall'amministrazione nel caso del ricorrente e, in via derivata, di tutti i provvedimenti presupposti dal decreto n. 0000165 del 06/08/2018, che ha escluso il Sig. Renda dall'arruolamento, ossia l'art. 1, comma 1, D.M. n. 78/2008 e l'art. 2, comma 1 lettera d) D.M. n. 5140/2008, che

hanno previsto illegittimamente il predetto limite di altezza nella procedura concorsuale alla quale pure il ricorrente ha partecipato.

* * *

In ricorso è stata formulata istanza di autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami ai sensi dell'art. 41, comma 4 c.p.a. che il Tribunale ha accolto con l'ordinanza n. 10366 del 25 ottobre 2018.

* * *

E' stata anche avanzata la seguente domanda cautelare ex art. 55 c.p.a. fondata sul fumus del ricorso palesato dalle molteplici ragioni di censura dedotte e sorrette da numerosi e specifici precedenti giurisprudenziali e sul pericolo di pregiudizio per il ricorrente - in atto privo di occupazione - al quale i provvedimenti impugnati precludono l'accesso all'attività lavorativa.

Peraltro, il Sig. Renda è stato escluso unicamente per l'illegittima applicazione del limite di statura, posto che il decreto che gli ha precluso l'assunzione non dà atto della sussistenza di altre inidoneità fisiche.

* * *

Sulla scorta dei fatti dedotti e dei motivi di diritto riportati sono state formulate le seguenti **conclusioni**:

VOGLIA IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO

- ritenere e dichiarare illegittimi i provvedimenti impugnati e per l'effetto, previa concessione della misura cautelare richiesta, annullarli.

In via istruttoria si chiede di ordinare al Ministero convenuto di produrre in giudizio i seguenti atti: copia del verbale n. 7 del 24/07/2018 della commissione medica, richiesto ex lege n. 241/1990 ma non rilasciato.

Si chiede, altresì, di autorizzare la notificazione del ricorso ai controinteressati facendo riferimento ai candidati inseriti nella graduatoria B4 approvata con il D.M. n. 135 del 05/10/2010 ma non individuati

nominativamente, prescrivendone le modalità e tramite pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero dell'Interno.

Si producono i documenti indicati in ricorso secondo la rispettiva numerazione

Con statuizione consequenziale per le spese.

Ai sensi dell'art. 13, comma 6bis, D.P.R. n. 115/2002 il contributo unificato dovuto è pari ad euro 325,00.

Trapani, lì 12/09/2018

Avv. Pasquale Perrone

Avv. Franco Campo